

**CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA”
PRIGNANO CILENTO (SA)**



ALLEGATO A

S T A T U T O

INDICE

CAPO 1° NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI - POTERI

Art.1 - Natura Giuridica - Sede

Art.2 - Comprensorio

Art.3 - Perimetro del Comprensorio

Art.4 - Funzioni istituzionali e compiti

Art.5 - Accordi di Programma, intese e convenzioni

Art.6 - Potere impositivo - Contributi

Art.7 - Catasto consortile

CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO

Art.8 - Organi del Consorzio

Sezione 1^ - Assemblea dei Consorziati

Art.9 - Costituzione

Art.10 - Elezioni dei delegati

Art.11 - Diritto al voto

Art.12 - Ineleggibilità e incompatibilità

Sezione 2^ - Consiglio dei Delegati

Art.13 - Composizione

Art.14 - Competenze

Art.15 - Convocazione

Sezione 3^ - Comitato Esecutivo

Art.16 - Composizione

Art.17 - Competenze

Art.18 - Provvedimenti di urgenza

Art.19 - Convocazione

Sezione 4^ - Presidente - Vicepresidente

Art.20 - Presidente

Art.21 - Funzioni del Presidente

Art.22 - Provvedimenti di urgenza

Art.23 - Vicepresidente

Sezione 5^ - Disposizioni comuni

Art.24 - Accettazione cariche elettive

Art.25 - Inizio cariche elettive

Art.26 - Durata cariche elettive

Art.27 - Cessazione cariche elettive

Art.28 - Dimissioni dalle cariche

Art.29 - Decadenza dalle cariche

Art.30 - Vacanza cariche e sostituzioni

Art.31 - Indennità di carica

Art.32 - Validità Adunanze

Art.33 - Segreteria Organi Consorziali

Art.34 - Conflitti di interesse - Astensioni

Art.35 - Votazioni

Art.36 - Verbali delle adunanze

Art.37 - Pubblicazione Deliberazioni

Art.38 - Visione e copia delle deliberazioni

Art.39 - Opposizioni e ricorsi

Sezione 6^ - Collegio dei Revisori dei Conti

Art.40 - Costituzione, Funzioni, Durata

Art.41 - Indennità di carica

Sezione 7^ - Amministrazione

Art. 42 - Organizzazione degli uffici

Art. 43 - Funzioni e responsabilità della dirigenza

Art. 44 - Direttore

Art. 45 - Gestione patrimoniale e finanziaria

Sezione 8^ - Riparto della contribuenza

Art. 46 - Piano di classifica

Art. 47 - Ruoli di contribuenza

Sezione 9^ - Procedimento elettorale

Art. 48 – Premessa e norma di rinvio

Art. 49 – Aveni diritto al voto

Art. 50 – Elenco provvisorio dei votanti

Art. 51 – Richiesta di rettifica e successive variazioni all'elenco

Art. 52 – Elenco definitivo degli aventi diritto al voto – Elenchi elettorali

Art. 53 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 54 – Presentazione delle liste

Art. 55 – Operazioni preliminari

Art. 56 – Seggio elettorale

Art. 57 – Operazioni di voto

Art. 58 – Operazione di scrutinio

Art. 59 – Risultati elettorali e insediamento del Consiglio dei Delegati

Art. 60 – Accettazione dell'elezione

Art. 61 – Nomina dei membri di diritto

Art. 62 – Elezioni del Comitato

Art. 63 – Sostituzione a seguito di cessazione dalle cariche

CAPO 1°
NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRENSORIO
PERIMETRO - FUNZIONI - POTERI

Art. 1

Natura Giuridica - Sede

Il Consorzio di Bonifica “Velia”, costituito con R.D. 12.05.1930, n.275, è retto dal presente Statuto, adottato ai sensi della Legge Regionale n. 7/2025, dal Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18.09.2008, dai regolamenti consortili e dall’ulteriore normativa applicabile ai Consorzi.

Il Consorzio, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dall’art. 9 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7 nonché dall’art. 862 del Codice Civile, ha personalità giuridica pubblica ed è annoverato tra gli Enti Pubblici Economici a carattere associativo chiamati ad operare nel rispetto dei criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Il Consorzio ha sede in Prignano Cilento (Provincia di Salerno), località Piano della Rocca.

Art. 2

Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio, delimitato dall'art. 2, comma 2, lettera f della L.R. 6.6.2025, n. 7 e dall'allegato A della stessa, ha una superficie territoriale totale di Ha 81.712, distribuita interamente in Provincia di Salerno ed in n. 37 Comuni.

Nella specie nei Comuni di:

1. Alfano	Ha 461
2. Ascea	Ha 3.763
3. Camerota	Ha 1.049
4. Cannalonga	Ha 1.768
5. Casal Velino	Ha 3.179
6. Castelnuovo Cilento	Ha 1.815
7. Celle di Bulgheria	Ha 3.154
8. Centola	Ha 4.754
9. Ceraso	Ha 4.598
10. Cicerale	Ha 2.941
11. Cuccaro Vetere	Ha 1.754
12. Futani	Ha 1.488
13. Gioi	Ha 2.585
14. Laurino	Ha 1.734
15. Laurito	Ha 1.993
16. Lustra	Ha 1.510
17. Magliano Vetere	Ha 842
18. Moio della Civitella	Ha 1.272
19. Montano Antilia	Ha 3.340
20. Monteforte Cilento	Ha 2.201
21. Novi Velia	Ha 3.464
22. Omignano	Ha 1.017
23. Orria	Ha 2.634
24. Perito	Ha 2.380
25. Pisciotta	Ha 3.073
26. Pollica	Ha 1.418
27. Prignano Cilento	Ha 822
28. Roccagloriosa	Ha 2.661
29. Rofrano	Ha 5.885

30. Rutino	Ha 964
31. Salento	Ha 2.377
32. San Mauro La Bruca	Ha 1.893
33. Sessa Cilento	Ha 1.803
34. Stella Cilento	Ha 1.438
35. Stio	Ha 998
36. Torchiara	Ha 175
37. Vallo della Lucania	Ha 2.509

Art. 3

Perimetro del Comprensorio

Il perimetro del comprensorio consortile, denominato “*comprensorio di bonifica Alento*”, comprende i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento.

La superficie ed il perimetro del Consorzio risultano, in ogni caso, dagli atti costitutivi dell’Ente, dalle successive integrazioni, dal decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.764 del 17/11/2003 e, comunque, dalla cartografia

dell'allegato A della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, che fa fede ad ogni effetto.

Art. 4

Funzioni istituzionali e compiti

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalle leggi statali e regionali.

L'attività di bonifica consiste nel complesso di azioni e di interventi, di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzati al drenaggio, alla sicurezza idraulica e alla manutenzione del territorio, alla provvista, utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni e dei territori agricoli.

L'attività di difesa del suolo consiste nel complesso di azioni ed interventi, di cui all'articolo 6, comma 2, riferibili alla difesa e conservazione del suolo, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, tutelare il territorio e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

In particolare, nell'ottica di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, la Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7 attribuisce al Consorzio tutte le funzioni volte a garantire la conservazione, la valorizzazione e la tutela del territorio oltreché la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso prevalentemente agricolo e la salvaguardia dell'ambiente rurale, di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e 14 della medesima Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

Precisamente, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.7/2025, nel proprio comprensorio esso provvede:

- a) ai sensi e con le modalità previste negli articoli 6 e 7 della L.R. n. 7/2025, alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, perseguendo l'autosufficienza energetica;

- b) quale Autorità di polizia idraulica: alla vigilanza sulle opere di bonifica e di irrigazione nonché sulle altre opere e sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale affidati alla sua gestione ai sensi della L.R. n. 7/2025 legge; all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, per le opere di bonifica, e del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale e le altre opere ad esso affidati; all'intero procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati) i cui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati alla gestione e alla manutenzione delle opere vigilate di cui all'art. 10, comma 2 lettera a), della L.R. n. 7/2025;
- c) quali soggetti attuatori, nell'ambito delle rispettive competenze e nel proprio comprensorio, degli interventi previsti nella pianificazione di bacino predisposta dall'Autorità di Bacino distrettuale e nella programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo ad essi affidati ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 7/2025;
- d) a partecipare alle attività di protezione civile e a quelle conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive delle competenti strutture amministrative regionali contenenti le modalità operative ed il finanziamento regionale delle attività ed interventi al medesimo assegnati.
- e) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bonifica;
- f) alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della L.R. n. 7/2025;
- g) al ripristino, secondo le direttive della Regione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.);

- h) al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale del 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.), e successive modifiche e integrazioni come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33;
- i) al rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni, licenze e permessi e all'esercizio degli altri compiti di autorità idraulica di cui al regio decreto 368/1904, per le opere di bonifica, nonché alle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per tutto quanto ad esso affidato ai sensi della L.R. n. 7/2025, con utilizzo dei relativi proventi per finanziare le spese connesse alla gestione e manutenzione di tali opere;
- j) ad esprimere parere vincolante di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici comunali in relazione al reticolo idraulico di bonifica e a quanto ad egli affidato ai sensi della L.R. n. 7/2025;
- k) all'adempimento di ulteriori compiti connessi alle proprie finalità istituzionali, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture destinate allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell'utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti, affidati al Consorzio su concessione e specifiche convenzioni, con oneri a loro carico;
- l) a termini dell'art. 8 della L.R. n. 7/2025, all'esecuzione e alla manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e vengono gestite le opere pubbliche di bonifica;
- m) a termini dell'art. 14 della L.R. n. 7/2025, all'assistenza tecnica ai consorziati, in particolare quella irrigua che, attraverso l'impiego di validati modelli di stima dei fabbisogni irrigui delle colture, sistemi di consiglio irriguo e di divulgazione telematica, favorisca un uso razionale e sostenibile delle pratiche irrigue;

- n) a partecipare e promuovere programmi, progetti e iniziative comunitarie che interessino la bonifica, l'irrigazione, la difesa del suolo, la tutela delle acque e dell'ambiente;
- o) a partecipare ad ogni altra azione pubblica per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della richiamata Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, il Consorzio può:

- p) nel rispetto dell'articolo 166, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, a utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive;
- q) in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi e tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali stabiliti dalla programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, essere affidatario della progettazione e della esecuzione di interventi di cui all' articolo 6 della L.R. n.7/2025 anche al di fuori dei comprensori di bonifica, da parte della Regione o degli enti locali territoriali, in relazione a specifiche esigenze, con provvedimento di concessione e con oneri a loro carico;
- r) svolgere - nell'ambito delle proprie funzioni e dei propri compiti - anche attraverso partecipazioni ad enti, società, consorzi ed associazioni, le attività d'interesse per lo sviluppo socio economico del territorio o rivolte a rendere più razionali ed economici la progettazione, la direzione lavori, la realizzazione delle opere e la successiva gestione, nonché i servizi afferenti il ciclo delle acque, l'utilizzo plurimo della risorsa, la difesa del suolo, la valorizzazione dell'ambiente in tutti gli aspetti, compreso l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria;
- s) nei limiti delle proprie risorse o di quelle eventualmente acquisite tramite programmi regionali, nazionali e comunitari:
 - I. Iscrivere e permanere in elenchi regionali o nazionali di Organismi di Formazione e di Consulenza Qualificati per erogare servizi di consulenza aziendale e di formazione degli imprenditori agricoli e degli addetti ai settori rurali;

II. Costituire o aderire, anche in forma associata, a partenariati per progetti di cooperazione a supporto dell'innovazione nei comparti agricolo, forestale e agro alimentare;

III. Promuovere, organizzare ed erogare - direttamente o in collaborazione con organismi pubblici accreditati - attività formative, informative, dimostrative, consulenziali e di scambio di conoscenze (corsi, visite aziendali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.) rivolte alle maestranze consortili, agli operatori agricoli e ai soggetti pubblici e privati funzionali allo sviluppo delle aree rurali;

IV. garantire il mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dai programmi regionali, nazionali e comunitari e la gestione diretta delle attività, nel rispetto dei vincoli di incompatibilità e di staff stabiliti;

V. erogare servizi per studi, ricerche, analisi chimiche, fisiche, merceologiche, microbiologiche, eco-ambientali, organolettiche e attività di servizi, ispezione, sorveglianza, rintracciabilità, elaborazione dati e perizie tecniche nei settori:

- a) della produzione dei beni destinati all'alimentazione (dal campo alla tavola), compresi quelli provenienti dalla filiera vitivinicola e olivicola olearia;
- b) della caratterizzazione dei suoli e delle acque finalizzata al disinquinamento ambientale e all'utilizzazione degli stessi per attività agricole e ambientali;
- c) dell'agronomia e dell'agro-meteorologia per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa e quantitativa delle produzioni agro-alimentari.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 della richiamata Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, il Consorzio può:

- t) promuovere, d'intesa con la Regione, contratti di fiume di cui all'art. 2 della Legge Regionale 6 maggio 2019 n. 5 mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 5

Accordi di Programma, intese e convenzioni

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, collabora con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici per la realizzazione degli accordi di programma, atti d'intesa e convenzioni, al fine di perseguire, attraverso l'esecuzione e/o la gestione di specifici interventi, lavori o servizi, gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 6

Potere impositivo - Contributi

Il Consorzio, secondo la disciplina di cui agli artt. 18 e 21 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili agricoli ed extra-agricoli, rientranti nel comprensorio del Consorzio, che traggono un beneficio dalle opere pubbliche e dall'attività di bonifica.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi, il Consorzio, sulla base di specifici parametri di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, predispone, nell'ottica di un equo riparto della contribuzione consortile, un piano di classifica delle unità immobiliari rientranti nel comprensorio e stabilisce, per ciascuna proprietà, i relativi indici di contribuzione.

Al fine di determinare l'ammontare dei contributi di cui al 1° comma sono da considerare le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio, che non siano assunte a carico della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.

Sono, altresì, obbligati a contribuire alle spese consortili, in misura proporzionale al beneficio ottenuto, coloro i quali utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

Tutti i contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi, previa emissione di avviso di pagamento inviato dal Consorzio o dall'agente incaricato della riscossione ai sensi dell'art. 21, comma 2 e art. 22, comma 5, della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

Art. 7

Catasto consortile

Il Consorzio, attraverso sistemi informatizzati, istituisce e dispone di un apposito catasto consortile ove sono iscritti tutti gli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza.

Nel catasto sono custoditi ed aggiornati i dati identificativi di ciascun immobile e delle Ditte consorziate. Nella specie, è individuato per ciascun immobile il titolare del diritto di proprietà oltreché, dietro specifica sua richiesta, l'affittuario, il conduttore o altro titolare di un diritto reale di godimento tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.

Il catasto è aggiornato annualmente ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuenza.

CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 6 giugno 2025
n. 7:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE 1^

Assemblea dei Consorziati

Art. 9

Costituzione

L'Assemblea dei consorziati (di seguito per brevità altresì "Assemblea") è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile.

L'Assemblea ha funzioni elettive ed elegge tra i suoi componenti aventi diritto al voto i membri elettivi del Consiglio dei delegati. In particolare, è riconosciuto il diritto all'elettorato attivo e passivo ai componenti dell'Assemblea, di cui al precedente comma, iscritti nel catasto del Consorzio di cui all'art. 7, che godono dei diritti civili, obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio e che sono in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui agli artt. 21 e 22 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

Solidalmente con il proprietario, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per obbligo di contratto, siano tenuti a pagare e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. La solidarietà è limitata all'importo dei contributi dovuti in ragione dei rispettivi titoli posseduti.

Art. 10

Elezioni dei delegati

Le elezioni per il rinnovo del consiglio dei delegati devono essere indette dal consiglio uscente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

Ai fini delle elezioni del consiglio dei delegati i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi che precedono, sono desunti dai ruoli consortili emessi nell'anno precedente a quello in cui sono indette le elezioni.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati.

Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle cinquemila unità, la previsione minima del 2% di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati è sostituita con un numero di consorziati non inferiore a cento, esclusi i candidati.

Nel caso in cui le liste non sono presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorzio contribuente della fascia di appartenenza.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è approvato dal Comitato esecutivo del Consorzio ed è depositato presso la segreteria del Consorzio e presso la segreteria dei corrispondenti Comuni di contribuenza, almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi.

Nella stessa data del deposito dell'elenco provvisorio dovrà esserne data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali e nell'albo pretorio dei corrispondenti Comuni di contribuenza nonché mediante pubbliche affissioni nei Comuni medesimi loro frazioni e quartieri.

Le richieste di rettifica dell'elenco provvisorio possono essere consegnate dagli interessati con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a mano, a mezzo pec, a mezzo posta raccomandata A.R.) e devono pervenire al Consorzio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.

Il procedimento elettorale e le disposizioni per l'elezione degli organi consortili, sono disciplinati nella sezione 9^a del presente statuto. Allo scopo, per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, il Consorzio potrà, se necessario, disciplinare ulteriori disposizioni con apposito regolamento elettorale.

Art. 11

Diritto al voto

I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili ed in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione mediante delega; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le società e per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

Art. 12

Ineleggibilità e incompatibilità

Ai componenti del Consiglio dei delegati si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestendo o avendo gestito denaro consortile non ne hanno reso conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano l'incompatibilità e, se non rimosse, la decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente del Comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Sindaco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, di Presidente di enti strumentali della Regione.

Sezione 2[^]

Consiglio dei Delegati

Art. 13

Composizione

Il Consiglio dei delegati (di seguito per brevità altresì “Consiglio”) è composto, ai sensi dell’articolo 23 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, da n. 12 (*dodici*) consiglieri eletti dall’Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto e n. 4 (*quattro*) membri di diritto, di cui 3 (*tre*) designati dalla Provincia di Salerno e 1 (*uno*) nominato dalla Regione.

Entro 40 (quaranta) giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui al comma precedente.

Il ruolo di Presidente del Consorzio, a far data dalla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio dei delegati uscente sino al quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di maggior contribuenza, salvo quanto previsto al successivo art.20.

Il Consiglio dei delegati, a far data dalla proclamazione degli eletti, può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto, unicamente per gli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio dei delegati, alla scadenza del termine di cui al secondo capoverso, con la presenza o meno dei membri di diritto, elegge, con voto segreto, il Comitato esecutivo, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 3 (*tre*) membri, scelti tra gli eletti.

In aggiunta a questi, fa parte del Comitato esecutivo, come membro di diritto, il delegato della Regione di cui al primo comma.

Nelle votazioni di argomenti con parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Art. 14

Competenze

Il Consiglio dei Delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; effettua la programmazione economico-finanziaria dell'Ente; approva i piani e i programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:

- a) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e gli eletti;
- b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- c) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri 3 (tre) componenti del Comitato esecutivo, esprimendo una sola preferenza;
- d) eleggere 3 (tre) revisori dei conti effettivi e 2 (due) supplenti;
- e) stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7;
- f) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- g) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali loro modifiche;
- h) approvare i piani e i programmi che in forza di legge, statale o regionale, devono essere uniti al bilancio di previsione;
- i) adottare il regolamento per le elezioni;
- j) predisporre il piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio;
- k) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
- l) adottare il piano di classifica;
- m) approvare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il piano di riparto della contribuzione;
- n) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- o) deliberare il conto consuntivo e la relativa relazione;
- p) deliberare l'assunzione di prestiti e mutui;
- q) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- r) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;

- s) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per le finalità istituzionali del Consorzio;
- t) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 29;
- u) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato esecutivo.

Art. 15

Convocazione

Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di 2 (due) volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, mediante posta elettronica ovvero lettera raccomandata o, in alternativa, con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, trasmessa ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di 48 (quarantotto) ore, esclusi i giorni festivi, a mezzo posta elettronica o in alternativa con altro celere mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi, presso la Segreteria del Consorzio e posti a disposizione dei Consiglieri i quali, ove reputato necessario, potranno prenderne visione e/o estrarne copia.

Il Consiglio dei delegati è, altresì, convocato, mediante posta elettronica o lettera raccomandata o, in alternativa, con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, e con espressa indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica o, ancora, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio dei delegati si riunisce per la sua prima seduta non oltre il trentesimo (30) giorno successivo a quello delle elezioni, su convocazione del Presidente pro tempore di cui all'art. 23, comma 6 della L.R. n. 7/2025.

Sezione 3[^]

Comitato Esecutivo

Art. 16

Composizione

Il Comitato esecutivo (di seguito per brevità altresì "Comitato") è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio dei delegati ai sensi dell'art. 14 lett. c), nonché dal rappresentante della Regione, anch'egli avente voto deliberativo.

In ogni caso, il Comitato esecutivo può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina del delegato della Regione.

Art. 17

Competenze

Spetta al Comitato esecutivo:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) designare le sezioni elettorali e nominare i componenti dei relativi seggi;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni da sottoporre di poi, ai fini dell'adozione, all'approvazione del Consiglio dei delegati
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio dei delegati;
- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare i ruoli di contribuenza, sulla base del piano di classifica di cui all'art. 14 lettera l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;
- i) deliberare le unità organizzative da qualificare come centri di costo, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della

situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;

- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- k) deliberare sull'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture per tutte le funzioni e le competenze che la legge non attribuisce espressamente al Responsabile del Procedimento o ad altre figure professionali ivi nominalmente indicate ovvero che, a termini di Statuto o altri propri regolamenti di amministrazione, non siano state affidate ai dirigenti dell'Ente;
- l) deliberare sugli accordi di programma, intese e convenzioni di cui al precedente art. 5;
- m) disporre l'aggiornamento del catasto consortile e dell'elenco degli scarichi nei canali consortili con i relativi contributi;
- n) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- o) predisporre i piani e i programmi di cui deve essere corredato il bilancio di previsione, da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente allo stesso bilancio;
- p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- q) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
- r) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- s) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- t) deliberare su tutti i livelli di progettazione degli interventi di lavori, servizi e forniture di competenza del Consorzio e sulle conseguenti procedure di scelta del contraente;
- u) deliberare sulla stipula dei contratti, sulle loro modifiche soggettive e oggettive in corso di esecuzione, ivi comprese la risoluzione e il recesso, nonché sull'approvazione e collaudo delle prestazioni ricevute ai sensi della normativa vigente;

- v) deliberare sulla partecipazione alle procedure di agevolazione e aiuto di livello comunitario, nazionale e regionale nonché sulle domande di concessione e finanziamento per la progettazione e l'esecuzione di ogni tipo di contratto pubblico o concessione di lavori servizi e forniture;
- w) decidere sull'accettazione delle liste per l'elezione del Consiglio dei Delegati;
- y) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza dei dirigenti dell'Ente o di altri Organi consorziali - sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati.

Art. 18**Provvedimenti di urgenza**

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, il Comitato esecutivo può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i) e k) dell'art.14.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

La mancata ratifica comporta la responsabilità degli amministratori che hanno adottato l'atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Art. 19

Convocazione

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente non meno di 6 (*sei*) volte all'anno. Deve, altresì, essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con espressa indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato esecutivo hanno luogo nella sede consorziale o in altra località all'uopo scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere disposta mediante posta elettronica ovvero lettera raccomandata o, in alternativa, con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, trasmessa ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere disposta mediante posta elettronica ovvero, in alternativa, con altro celere mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, non meno di 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione mediante posta elettronica ovvero con altro celere mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, ai componenti del Comitato esecutivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati, almeno 1 (uno) giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi, presso la Segreteria del Consorzio e dovranno essere posti a disposizione dei componenti, i quali, ove reputato necessario, potranno richiederne visione e/o estrarne copia.

Sezione 4[^]

Presidente - Vicepresidente

Art. 20

Presidente

Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati tra i suoi membri elettivi.

Il ruolo di Presidente del Consorzio, a far data dalla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio dei delegati uscente sino al quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di maggior contribuenza.

Il Consigliere che andrà a ricoprire temporaneamente il ruolo di Presidente dovrà garantire, alla scadenza del suddetto termine, lo svolgimento della elezione del Comitato esecutivo - ossia del Presidente, del Vicepresidente e degli altri 3 (tre) membri scelti fra gli eletti; resta fermo che, in aggiunta a questi, fa parte del Comitato esecutivo, come membro di diritto, il delegato della Regione di cui al primo comma dell'art. 13.

Il Presidente pro tempore, fino all'effettivo insediamento del Comitato esecutivo, svolge le funzioni dello stesso Comitato limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili di cui all'Art. 29, comma 1, della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7.

Nei casi previsti dall'art. 12 dello Statuto o di mancata accettazione della carica, il ruolo di Presidente pro tempore del Consorzio passa al secondo eletto nella stessa fascia e così a scalare, al ripetersi eventuale delle medesime circostanze per il secondo eletto e gli altri eletti che seguono.

Art. 21

Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'Ente, fatte salve le deleghe consentite a norma di legge.

In particolare:

- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- b) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e il Comitato esecutivo;
- c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del

Comitato esecutivo;

- e) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza di sua competenza;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica rilevate dagli uffici, rispetto alle opere di bonifica e a quelle altre affidate al Consorzio ai sensi della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7;
- h) stipula, sulla base delle deliberazioni del Comitato esecutivo, gli accordi di programma, intese e convenzioni di cui al precedente art. 5.

Art. 22

Provvedimenti di urgenza

In caso d'urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle indicate all'art.17, lettera y e dell'art. 18.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità dell'amministratore che ha adottato l'atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Si considerano casi di urgenza le ipotesi in cui il ritardo può causare un pregiudizio agli interessi del Consorzio.

Art. 23**Vicepresidente**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dei delegati tra i suoi membri elettivi ed è colui che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione 5[^]
Disposizioni comuni

Art. 24
Accettazione cariche elettive

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti di cui all' art. 14, lett. a) del presente Statuto, da parte del Consiglio dei delegati uscente.

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella sua prima seduta.

In caso di mancata accettazione della carica di Consigliere da parte dell'eletto, espressa nei modi di cui al comma quarto che segue, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto, commi primo e secondo.

L'elezione alla carica di Presidente, Vicepresidente e di componente del Comitato esecutivo si perfeziona con l'accettazione della carica da parte dell'eletto, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale o comunicata per iscritto al Consorzio con posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della elezione.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o di componente del Comitato esecutivo, il Consiglio dei delegati procederà ad una nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della comunicazione di rinuncia.

Art. 25**Inizio cariche elettive**

I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della loro proclamazione, di cui all'art. 14, lettera a) del presente Statuto.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 24.

Art. 26**Durata cariche elettive**

Il Consiglio dei delegati del Consorzio e tutti i componenti degli Organi di amministrazione del Consorzio cessano dalla carica simultaneamente decorsi 5 (cinque) anni dalla proclamazione degli eletti.

L'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati è convocata, ai sensi dell'art. 14, lettera k) del presente Statuto, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine del mandato del Consiglio uscente e le elezioni devono svolgersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla suddetta scadenza.

In ogni caso, sino all'entrata in carica del Consiglio dei delegati di nuova elezione, gli Organi di amministrazione uscenti rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili di cui all'Art. 29, comma 1, della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7.

Art. 27**Cessazione cariche elettive**

La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o di eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
- per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o al Comitato esecutivo per 3 (*tre*) volte consecutive senza giustificato motivo.

Art. 28**Dimissioni dalle cariche**

Le dimissioni dalle cariche consortili devono essere comunicate al Consorzio a mezzo posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata o, in alternativa, possono essere presentate direttamente e personalmente al protocollo consortile.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 29**Decadenza dalle cariche**

La decadenza dalle cariche si verifica allorquando, in un momento successivo alla nomina, venga meno uno dei requisiti di eleggibilità ovvero sopraggiunga una causa di ineleggibilità. Al pari decadono dalle cariche coloro i quali non adempiono all'obbligo di cui al successivo art. 34.

In ogni caso, la decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r., dei motivi all'interessato.

Art. 30**Vacanza cariche e sostituzioni**

Nell'ipotesi di cui ai precedenti artt. 24, 27, 28 e 29, il Consigliere può essere

sostituito con deliberazione del Consiglio dei delegati - da adottarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Altrimenti viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sin quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente o alcuno dei componenti del Comitato esecutivo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 1 (uno) mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Quando cessino dalla carica i membri di diritto del Consiglio ovvero del Comitato esecutivo, ai fini della loro sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione agli enti competenti a cura del Presidente.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l'Assemblea dei consorziati per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella L.R. n. 7/2025 nonché nel presente Statuto.

Art. 31

Indennità di carica

E' fissato in 3 (tre) il numero dei componenti del Comitato esecutivo ai quali è riconosciuto il diritto ad ottenere un compenso per l'espletamento della propria carica.

Nella specie:

- al Presidente è corrisposta un'indennità di carica, stabilita dal Consiglio dei Delegati, in misura non superiore a quanto stabilito al dell'Art. 23, comma 11, della L.R. n. 7/2025;
- al secondo e al terzo componente, individuati dal Consiglio dei Delegati, è corrisposta un'indennità stabilita dal Consiglio stesso in misura non superiore a quanto stabilito al dell'Art. 23, comma 12, della L.R. n. 7/2025.

Tutti gli altri componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo ricoprono la propria carica a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per trasferte o missioni fuori dal Comune del Consorzio, purché previamente autorizzate.

Art. 32

Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio dei delegati e quelle del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente delegato.

Art. 33

Segreteria organi consorziali

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo ed esprime, se richiesto dal Consiglio o dal Comitato, il proprio voto consultivo.

Il Direttore svolge altresì la funzione di Segreteria degli organi consorziali. In assenza o impossibilità del Direttore, la funzione di Segretario è affidata dal Presidente della seduta ad un funzionario dell'Ente.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il

Direttore od altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 34

Conflitti di interesse - Astensioni

Il Consigliere o il componente del Comitato esecutivo che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 35

Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Il voto palese è sempre obbligatorio per tutte le votazioni concernenti deliberazioni di bilancio e di tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede riportanti il voto espresso.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 34, 1° comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.

Art. 36

Verbalì delle adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori qualora le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.

Art. 37

Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate all'Albo consortile nonché sul sito istituzionale del Consorzio per 10 (dieci) giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione entro e non oltre il 7 (settimo) giorno lavorativo successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate il giorno immediatamente successivo alla loro adozione.

Le deliberazioni e gli eventuali allegati che hanno formato oggetto di approvazione restano a disposizione di chiunque vi abbia interesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con la possibilità di prenderne visione e/o estrarne copia.

Le deliberazioni soggette ai controlli di legittimità e pareri vincolanti, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 7/2025, sono trasmesse alla Giunta regionale o alla struttura regionale competente all'emissione del parere entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni relative ad argomenti specifici di cui agli articoli 5, 16, 18 e 35 della L.R. n. 7/2025, seguono le procedure e le tempistiche dettate nelle suddette disposizioni di legge

Art. 38**Visione e copia delle deliberazioni**

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e/o farsi rilasciare copia delle medesime, previo pagamento delle relative spese di riproduzione e visura.

Il Consiglio dei delegati approva specifico Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 39

Opposizioni e ricorsi

Contro tutte le deliberazioni consortili gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emesse entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso, con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r., entro il termine di 10 (dieci) giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.

Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 7/2025 e dell'art. 37, ultimo comma, del presente Statuto.

Sezione 6[^]

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 40

Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito per brevità altresì “Collegio”) è l’organo di controllo del Consorzio ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti eletti dal Consiglio dei delegati, tra professionisti iscritti all’Albo professionale dei Dottori o dei Ragionieri Commercialisti e iscritti all’Albo dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e, se nominati, decadono dall’Ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori, servizi e forniture consorziali;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere eletti quali Revisori i componenti del Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, o quelli supplenti all’uopo delegati, assistono alle adunanze del Consiglio dei delegati.

Il Presidente del Collegio, o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato esecutivo.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a 3 (tre) riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro 3 (tre) mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 15.

Art. 41

Indennità di carica

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta una indennità di carica stabilita dal Consiglio dei delegati, equiparata ai criteri e ai compensi previsti per i Revisori degli Enti locali.

Al Presidente del Collegio è corrisposta una indennità di carica stabilita dal Consiglio dei delegati, maggiorata del 50%

Sezione 7[^]
Amministrazione

Art. 42
Organizzazione degli uffici

Il Consorzio disciplina, con uno specifico regolamento interno denominato Piano di Organizzazione Variabile, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

La potestà regolamentare del Consorzio si esercita tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, nelle seguenti materie:

- a) finalità istituzionali ed esigenze organizzative;
- b) struttura del personale, ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici, posizioni organizzative, profili

- professionali, funzioni e qualifiche;
- d) norme di organizzazione del lavoro;
- e) procedure di gestione.

Art. 43

Funzioni e responsabilità della dirigenza

Il Piano di Organizzazione Variabile individua gli uffici e i servizi la cui direzione spetta ai dirigenti, nonché le relative funzioni e responsabilità.

Art. 44
Direttore

Il Direttore del Consorzio, secondo le disposizioni e i criteri stabiliti nel Piano di Organizzazione Variabile, sovrintende alla struttura organizzativa del Consorzio perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e collabora in via immediata con l'Amministrazione Consortile, verso la quale risponde del proprio operato.

Al Direttore possono essere delegate, con provvedimento del Presidente, funzioni e competenze di norma attribuite al Presidente.

Art. 45

Gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella *economico-patrimoniale* ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Sezione 8[^]
Riparto della contribuenza

Art. 46
Piano di Classifica

Il Consorzio, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto, predispone un piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e dall'attività di bonifica e di irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con la cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalle opere e dalle attività consortili.

La deliberazione del Consiglio dei delegati di adozione del piano di classifica è soggetta alla verifica di conformità da parte degli uffici della struttura regionale competente in materia di politiche agricole, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2025, nel termine di 60 (sessanta) giorni. Trascorso il suddetto termine ed in assenza di motivata richiesta da parte della Regione, la verifica si intende assolta positivamente e il piano di classifica può essere approvato da parte del Consorzio.

Il piano di classifica diviene esecutivo con la pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione da parte del Consorzio.

Il Consorzio di bonifica entro il 31 dicembre di ciascun anno approva inoltre il piano di riparto della contribuenza sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica previsto dal comma 1.

Art. 47
Ruoli di contribuenza

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica e dall'attività di gestione delle stesse da parte del Consorzio sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate, per tali specifici scopi, dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici e privati.

Chiunque, anche non consorziato, utilizza opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi, comunque conformi al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla normativa vigente, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, alle spese sostenute dal Consorzio per la gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, in proporzione al beneficio ottenuto, in base a criteri fissati nel piano di classifica che tengono conto della portata di acqua scaricata, delle caratteristiche dello scarico e di quelle del corpo ricettore consortile.

I contributi imposti dal Consorzio costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale o tramite banca, secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi, previa emissione di avviso di pagamento inviato dal Consorzio o dall'agente incaricato della riscossione.

Il Consorzio di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile e nei ruoli di riscossione, devono indicare, tra l'altro, il provvedimento di approvazione del Piano di classifica, la tipologia e la quantificazione del beneficio e l'identificazione catastale degli immobili cui il contributo si riferisce; in presenza di più immobili facenti capo ad un unico contribuente può essere emesso un unico avviso di pagamento.

Sezione 9[^]

Procedimento elettorale

Art. 48

Premessa e norma di rinvio

1. La presente sezione disciplina il processo elettorale dei membri elettivi del Consiglio dei

Delegati del Consorzio di Bonifica “Velia” con sede in Prignano Cilento (SA) in osservanza alle disposizioni della Legge Regionale della Campania 6 giugno 2025, n. 7 e del presente Statuto.

2. I principi generali inerenti la costituzione dell’assemblea dei consorziati, l’elezione dei delegati, il diritto al voto, le condizioni di ineleggibilità e incandidabilità sono stabiliti dalla Sezione I^a del presente Statuto.

3. Il Consorzio ha altresì facoltà di disciplinare, qualora ne ricorresse la necessità, le operazioni elettorali anche con apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 16 comma 2 c) della L.R. n. 7/2025.

Art. 49

Aventi diritto al voto

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo. Ai fini dell’elettorato sia attivo che passivo, essi devono essere in regola con il pagamento dei contributi entro il termine di cui all’articolo 24, comma 6 della L.R. n. 7/2025 ovvero entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell’assemblea dei consorziati.

2. I soggetti indicati al precedente comma 1 vengono iscritti nell’elenco degli aventi

diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.

3. In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento oltre a quelli di proprietà in comunione, anche degli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale ovvero di quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato.

4. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale delegato o primo intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo; pertanto, in tali fattispecie, il soggetto rappresentante legale potrà esprimere il diritto di elettorato attivo anche più di una volta, rispettivamente per gli immobili di proprietà del medesimo nonché per gli immobili di proprietà della/e persona/e giuridica/e dallo stesso rappresentata/e.

5. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione elettorale in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione mediante delega; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

6. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

7. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

8. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 5, 6 e 7 depositano alla segreteria del Consorzio, 20 (venti) giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
9. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato del Comune, da personale dipendente del consorzio all'uopo autorizzato ovvero nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
10. Ai consorziati di cui all'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 7/2025, (ovvero gli iscritti nel catasto consortile titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per obbligo di contratto, siano tenuti a pagare e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili) è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nella fascia di contribuenza attribuita in base all'importo dei contributi spettanti, a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi.
11. Se il consorziato ai sensi del comma 1 ha diritto al voto e riveste nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei commi da 2 a 7, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.
12. Le persone giuridiche possono esercitare il proprio diritto all'elettorato passivo per il tramite di un unico soggetto, individuato tra coloro che ne detengono la rappresentanza legale da almeno 20 (venti) giorni prima della riunione dell'assemblea. In tal caso depositano alla segreteria del Consorzio, entro lo stesso termine, l'atto abilitante alla candidatura.

Art. 50

Elenco provvisorio dei votanti

1. Il Comitato Esecutivo, prima del 90° giorno antecedente la data delle elezioni, predispone e approva - sulla base dei ruoli di contribuenza dell'anno precedente quello di indizione delle elezioni - l'elenco generale degli aventi diritto al voto e la loro ripartizione in fasce, secondo i criteri di cui al precedente art. 10.
2. Nello stesso termine di cui al 1° comma il Comitato determina il numero dei seggi e la loro ubicazione, tenendo conto della distribuzione dei consorziati sul territorio.
3. L'elenco è redatto in ordine alfabetico e viene desunto dai ruoli emessi nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui vengono indette le elezioni. Per ciascun avente diritto al voto sono indicati:
 - i nominativi completi delle generalità;
 - il codice fiscale;
 - l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli;
 - la fascia alla quale appartiene;
 - il seggio presso il quale dovrà essere esercitato il diritto di voto.
4. Lo stesso art. 10 disciplina le modalità di deposito e di pubblicità dell'elenco provvisorio.

Art. 51

Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco

1. Le richieste di rettifica dell'elenco provvisorio di cui all'art. 50 possono essere consegnate dagli interessati con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a mano, a mezzo pec, a mezzo posta raccomandata A.R.) e devono pervenire al Consorzio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso presso la segreteria dell'Ente.
2. Il Comitato Esecutivo entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia sulla richiesta di rettifica ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Entro tale termine, sono inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni eventualmente individuate dagli uffici consorziali.
3. Nei successivi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del precedente termine, la decisione sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con raccomandata A.R. o mediante PEC .
4. Il Comitato Esecutivo non introduce variazioni alle fasce di rappresentanza precedentemente deliberate a seguito delle modifiche apportate all'elenco provvisorio.

Art. 52

Elenco definitivo degli aventi diritto al voto - Elenchi elettorali

1. Espletati gli adempimenti di cui all'art. 51, il Comitato Esecutivo del Consorzio approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, depositandolo presso gli uffici consorziali almeno 50 (cinquanta) giorni antecedenti la data delle elezioni.
2. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso.
3. Sulla base dell'elenco definitivo vengono compilati gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando, per le persone fisiche, il cognome e il nome, e contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.
4. L'elenco definitivo e quelli di seggio vengono sottoscritti dal Presidente del Consorzio.

Art. 53

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, convoca l'Assemblea a mezzo manifesto murale da affiggere all'albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni ricadenti nel comprensorio almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il medesimo avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione Elezioni.
2. In esso vanno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni, nonché la sede ed il numero dei seggi; va inoltre riportato il testo dell'articolo 49 della presente Sezione.
3. Nei 15 (quindici) giorni che precedono la convocazione, per due volte a intervallo di 5 (cinque) giorni, in due quotidiani di larga diffusione locale va pubblicato un avviso nel quale si dà comunicazione del deposito dell'elenco definitivo dei votanti, delle sedi, della data e delle ore delle votazioni, rinviando le notizie di dettaglio al manifesto di cui al 1° comma del presente articolo.
4. L'Assemblea di norma si riunisce ogni 5 anni.

Art. 54

Presentazione delle liste

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati.
2. I candidati non dovranno trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 12, fin dal momento della presentazione della relativa candidatura.
3. Il numero dei candidati compresi in ogni lista non deve essere superiore al triplo del numero dei delegati attribuiti a ciascuna fascia.
4. Le liste, che devono indicare le generalità complete dei candidati e l'indirizzo PEC del primo dei firmatari presentatori, devono essere presentate in duplice copia entro e non oltre le ore 12:00 del ventesimo giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario all'uopo designato dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta, restituendo una delle copie sulla quale avrà indicato il giorno, l'ora di presentazione ed apposto la propria firma.
Per le sole fasce in cui si sia registrata la mancata presentazione di liste è automaticamente fissato un nuovo termine di 5 (cinque) giorni decorrente dalla data di cui al precedente paragrafo; le liste presentate in tale ulteriore termine potranno presentare un numero di sottoscrittori dimezzato.
In caso di decorso di tale nuovo termine senza che sia stata presentata alcuna lista, gli aventi diritto al voto potranno votare qualunque altro soggetto ricompreso entro la fascia di appartenenza che risulti iscritto nell'elenco definitivo di cui al precedente art. 52.
5. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate da un notaio, o da uno o più funzionari all'uopo designati dal Presidente, con le modalità previste dall'art.21, comma 2°, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. I candidati ed i presentatori possono figurare in una sola lista; in caso di duplicazioni avrà efficacia la firma apposta nella lista presentata anteriormente e sarà considerata come non apposta sulle liste successive.
7. Il Comitato Esecutivo, nei 5 (cinque) giorni successivi a ciascun termine di presentazione di cui al precedente 4° comma, con provvedimento motivato decide sull'accettazione di ciascuna delle liste e sulla eliminazione delle firme e dei candidati

ricorrenti e ne comunica l'esito mediante PEC al primo fra i firmatari presentatori di ciascuna lista. Avverso le determinazioni del Comitato Esecutivo potranno essere presentati reclami entro il secondo giorno dalla data della loro comunicazione.

8. Il Comitato Esecutivo decide definitivamente entro il secondo giorno dal ricevimento dei reclami dando immediata comunicazione al primo fra i firmatari presentatori di ogni lista che ha presentato il reclamo.

Art. 55

Operazioni preliminari

1. Ultimate le operazioni di accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

2. Il Comitato Esecutivo provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati mediante affissione di apposito manifesto all'albo del Consorzio, nonché alla pubblica affissione nei Comuni di contribuenza e sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione Elezioni.

3. Le pubblicazioni di cui al precedente comma avverranno:

- almeno 10 (dieci) giorni prima antecedenti la data delle elezioni, in caso di presentazione delle liste entro il termine di cui all'art. 54 comma 4 primo capoverso;
- almeno 5 (cinque) giorni prima antecedenti la data delle elezioni, in caso di presentazione anche solo di una lista entro il nuovo termine di cui all'art. 54 comma 4 secondo capoverso.

4. Le liste vengono stampate su schede differenziate da diverso colore per fascia; in ciascuna scheda vengono riportate le liste secondo l'ordine di presentazione e rispettando l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. Nelle schede, in testa a ciascuna lista va riportata una casella in grassetto con il numero progressivo assegnato alla lista stessa, mentre a fianco del nominativo di ciascun candidato va stampata una casella di minore dimensione.

5. Nel caso in cui in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto nella medesima fascia, non compresi nella lista presentata; a tal fine nelle schede, in calce all'unica lista, saranno tracciate tante linee orizzontali quante sono le preferenze esprimibili.

6. Il Comitato Esecutivo nomina per ciascun seggio un presidente, due scrutatori ed un segretario.

7. Non possono essere membri di seggio i presentatori ed i candidati delle liste.

8. Il giorno precedente a quello delle elezioni, al Presidente di ciascun seggio vengono consegnati:

- due elenchi degli elettori che hanno diritto a votare nel seggio;
- un elenco generale degli aventi diritto al voto, con allegati i titoli di legittimazione;
- una copia del manifesto di convocazione dell'Assemblea;
- una copia dello Statuto e dell'eventuale Regolamento elettorale;
- tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala delle votazioni;
- un pacco sigillato con le schede di votazione, il cui numero sarà indicato

sull'involucro esterno;

- i prospetti per le operazioni di scrutinio;
- due copie dello schema di verbale;
- la cancelleria necessaria.

Art. 56

Seggio elettorale

1. L'apertura dei seggi ha luogo alle ore 7:00 del giorno stabilito.
2. Nel caso che all'apertura del seggio uno o entrambi gli scrutatori ovvero il segretario non si presentino, il Presidente li sostituisce, scegliendoli fra i consorziati presenti in aula, avendo cura di prenderne nota nel verbale.
3. Qualora non si presenti il Presidente, ne assume le funzioni lo scrutatore più anziano di età, che avverte subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.
4. Il Presidente del seggio sceglie fra gli scrutatori il vice-presidente, che lo coadiuva e ne

fa le veci in caso di assenza temporanea.

5. Tutte le schede devono essere, prima dell'inizio delle votazioni, firmate o siglate sulla facciata dal presidente del seggio o da uno dei componenti il seggio.
6. Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti due membri del seggio tra i quali il presidente o il vice-presidente.
7. Tutti i membri del seggio sono considerati ad ogni effetto incaricati di pubblico servizio e ad essi spetta il rimborso delle spese ed un compenso stabilito dal Comitato Esecutivo.

Art. 57

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata, preferibilmente festiva, ininterrottamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
2. Nella sala della votazione sono ammessi esclusivamente gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto assegnati al seggio.
3. Alla votazione gli elettori sono ammessi previo riconoscimento mediante:
 - l'esibizione di idoneo documento d'identità valido, i cui estremi vengono annotati nell'apposita colonna dell'elenco del seggio;
 - l'attestazione di identità da parte di un membro del seggio, che a tal fine appone la propria firma nella colonna d'identificazione dell'elenco del seggio;

- la presentazione di altro elettore, che all'uopo apporrà la propria firma nella predetta colonna.
4. Eventuali errori di trascrizione di dati anagrafici dei votanti nell'elenco di seggio, possono essere rettificati dal presidente del seggio medesimo, sulla base di dichiarazione di rettifica firmata dal Presidente del Consorzio o dal responsabile dell'ufficio catasto all'uopo delegato, consegnata dall'interessato.
 5. Effettuato il riconoscimento, il presidente consegna all'elettore la scheda in base alla fascia di appartenenza ed una matita copiativa. L'elettore, nell'apposita cabina, esprime il voto di lista apponendo un segno di croce sulla casella in cui è indicato il numero che contraddistingue la lista e può attribuire un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella fascia apponendo un segno di croce nelle caselle che precedono i nomi dei candidati. In caso di presentazione di almeno due liste, nel computo dei voti assegnati a ciascun candidato, al numero di voti di preferenza è sommato il numero complessivo di voti assegnati alla lista.
 6. Sono nulle le preferenze per candidati non compresi nella lista votata.
 7. Se risultino soltanto una o più preferenze per candidati compresi nella stessa lista, s'intende votata la lista alla quale appartengono i candidati.
 8. Soltanto nella ipotesi prevista al 4° comma del precedente art. 55, possono essere espresse preferenze per aventi diritto al voto della medesima fascia diversi da quelli compresi nella lista, utilizzando le linee tracciate in calce alla lista.
 9. Possono essere espresse un numero di preferenze pari a quello dei delegati assegnati alla fascia. Qualora sulla scheda risulti un numero maggiore di preferenze espresse, si determina la nullità delle stesse, ferma restando l'attribuzione del voto alla lista.
 10. L'elettore che non vota in cabina, viene escluso dalla votazione e la scheda viene ritirata ed annullata.
 11. L'elettore può chiedere una seconda scheda, qualora la prima risulti o sia stata da lui stesso deteriorata, ovvero non riporti la firma o la sigla di un componente del seggio; in tali casi il presidente ritira e annulla la prima scheda.
 12. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni devono comunque trascorrere ininterrottamente dodici ore. Saranno comunque ammessi a votare coloro che al momento della chiusura si trovino nella sala.
 13. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Se la scheda risulta aperta, il presidente invita l'elettore a rientrare in cabina per

chiuderla.

14. Nell'introdurre la scheda nell'urna, il presidente ripete il nome dell'elettore, perché uno dei membri del seggio apponga la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco per attestazione dell'avvenuta votazione.

Art. 58

Operazione di scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, si procede seduta stante e senza rinvio alle operazioni di scrutinio in seduta pubblica.
2. Le schede non utilizzate e quelle ritirate, ai termini dell'10° e 11° comma dell'articolo precedente, previo riscontro, vengono raccolte in distinti plichi sigillati e firmati, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
3. Il presidente procede poi all'accertamento del numero dei votanti sulla base delle annotazioni effettuate nell'elenco di seggio.
4. Il presidente accerta che la differenza fra le schede consegnategli dal Consorzio e quelle contenute nell'urna sia pari al numero delle schede precedentemente chiuse nei plichi.
5. Riposte le schede nell'urna, si procede allo spoglio, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori ed il segretario prendono nota dei voti di lista e dei voti di preferenza sugli appositi prospetti.
6. Sono nulle le schede che presentano annotazioni o segni, anche involontari, che possano renderne identificabile la provenienza.

7. Sulle contestazioni che dovessero insorgere, le decisioni sono adottate in via provvisoria dal presidente e dagli scrutatori a maggioranza e di esse è fatta menzione nel verbale.
8. Ultimato lo scrutinio, le schede valide, quelle nulle e quelle contestate vengono raccolte in distinti plichi sigillati e firmati, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
9. Il presidente, dichiarato il risultato dello scrutinio, ne fa certificazione nel verbale e, quindi, dichiara sciolta l'adunanza pubblica.
10. Di tutte le operazioni viene redatto, in duplice esemplare, un verbale, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, che viene controfirmato dai membri del seggio.
 - a) schede valide e copia dei prospetti di scrutinio;
 - b) schede contestate e carte relative ai reclami;
 - c) schede ritirate a norma del 10° comma del precedente art. 57;
 - d) schede ritirate a norma e dell'11° comma del precedente art.57;
 - e) schede nulle;
 - f) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
 - g) materiale residuo.
11. Su ciascun plico viene indicato il contenuto, il seggio ed apposte le firme dei membri del seggio.
12. Tutti i plichi sono consegnati a cura del presidente e del segretario nella sede del Consorzio ad un funzionario incaricato dal Presidente del Consorzio, che ne rilascerà ricevuta.

Art. 59

Risultati elettorali e insediamento del Consiglio dei Delegati

1. Entro 3 (tre) giorni dalla chiusura delle operazioni, il Consiglio dei Delegati uscente, procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali e decide in via definitiva sulle contestazioni di cui al 7° comma del precedente art. 58.
2. All'esito dei suddetti riscontri, entro lo stesso termine, il Consiglio dei Delegati uscente pubblica i risultati delle votazioni all'albo consortile e sul sito istituzionale, proclama i Consiglieri eletti ed accerta ai sensi dell'art. 23 comma 6 della LR n. 7/2025 il Presidente pro tempore che procederà, previa accettazione della carica, alla convocazione della prima seduta per la convalida dell'elezione dei Consiglieri e il loro insediamento, che dovrà svolgersi non oltre il trentesimo giorno successivo a quello delle elezioni ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto. Entro tale termine il Presidente pro tempore acquisisce le comunicazioni di accettazione da parte dei delegati elettivi.
3. I relativi verbali sono inviati entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura delle operazioni all'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali.
4. Il Presidente del Consorzio comunica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il risultato delle elezioni agli eletti.

Art. 60**Accettazione dell'elezione**

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che va manifestata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Presidente del Consorzio, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 59.
2. In caso di rinuncia ovvero in difetto di accettazione nel termine indicato al comma precedente, all'eletto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della stessa fascia.
3. Qualora la sostituzione non risulti possibile, la costituzione del Consiglio sarà ritenuta egualmente valida fino alla scadenza del quinquennio.

Art. 61

Nomina dei membri di diritto

1. Il Presidente del Consorzio è tenuto a comunicare la data delle elezioni almeno 30 (trenta) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali.
2. Entro 40 (quaranta) giorni dalla data delle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni di cui all'art. 23 comma 3 della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7 provvede alla nomina dei membri di diritto ai termini del 5° comma del medesimo art. 23 della citata legge regionale.

Art. 62**Elezioni del Comitato**

Il Presidente pro tempore, trascorso il quarantunesimo giorno dalla data delle elezioni, e acquisite – se già intervenute - le nomine dei membri di diritto convoca il consiglio dei Delegati per l'elezione del Comitato esecutivo.

Art. 63**Sostituzione a seguito di cessazione dalle cariche**

I consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.
